Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2409

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICHETTO FRATIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2010

Disposizioni in materia di utilizzazione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Facendo riferimento ai dati elaborati dai gestori dei giochi e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, negli ultimi anni l'ammontare dei premi non riscossi delle varie lotterie e concorsi a premi ammonta ad oltre duecento milioni di euro.

Tali premi, se non riscossi entro i termini previsti, cioè centoventi giorni, diventano automaticamente «premi» per le casse dello Stato e si tramutano in sovvenzioni per i dipendenti dei Ministeri finanziari.

Si tratta, quindi, di un evidente dispersione di risorse finanziarie pubbliche che, se opportunamente destinate, potrebbero invece essere utilizzate in settori specifici di salvaguardia del patrimonio monumentale nel nostro Paese, tramite l'incremento turistico culturale che evidentemente ne deriverebbe, e che potrebbero aumentare lo sviluppo economico e occupazionale.

Il presente disegno di legge, che si compone di soli due articoli, ha l'obiettivo di destinare le somme non riscosse dei premi delle lotterie e dei concorsi a premio nazionali alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico italiano, affinché si possa perseguire una politica di turismo sostenibile e una promozione del territorio che possa divenire, nello stesso tempo, presupposto di nuovo sviluppo economico e occupazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'importo dei premi delle lotterie nazionali e di altri giochi, scommesse e concorsi di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non riscosso entro i termini di legge dagli aventi diritto, è utilizzato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico dello Stato, privilegiando i comuni nei quali gli interventi di tutela e valorizzazione possono determinare un incremento del turismo culturale idoneo a perseguire efficacemente una politica di turismo sostenibile e di promozione dei luoghi finalizzata all'aumento dello sviluppo economico e occupazionale.

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, predisponendo una graduatoria dei comuni da ammettere al finanziamento, sulla base di requisiti che rispettino le finalità di cui al medesimo articolo 1.

€ 1,00